

ESSEUTE C.I.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

R.G.N. 9979/2017

Cron. 316/11

Rep.

Ud. 13/06/2019

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

STEFANO PETITTI

- Presidente -

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO

- Consigliere -

LUIGI ABETE

- Consigliere -

ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

LUCA VARRONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9979-2017 proposto da:

COMUNE DI X

in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MARIO

EPIFANIO;

- ricorrenti -

contro

2019 SG ;

- intimato -

1632

avverso la sentenza n. 759/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Cassazione.net



Fatti di causa

SG , con ricorso del 24.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n.661/2013 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di X , per violazione dell'art.142/8 del C. d. S.

Il Comune di X si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall'Ente Comunale e con sentenza n. 624 del 2013 accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di X ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Si costituiva GS chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 759 del 2016 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l'apposizione dell'autovelox "sul lato destro" della carreggiata nella direzione di marcia Isernia- Venafro

(ossia da Isernia in Direzione Venafro SS della n. 85 Venafra), anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall'Ente proprietario della strada.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di X con ricorso affidato a due motivi. SG in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Ragioni della decisione

1.= Con il primo motivo di ricorso il Comune di X lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 245 cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione.

1.1.= Il motivo è inammissibile sia perché il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perché generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e, soprattutto, non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se

espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nonché in relazione all'art. 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell'art. 2 del DM 15 agosto 2007, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni". Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell'apparecchiatura sul lato destro anziché sul lato sinistro dir. di marcia Isernia Venafro non tenendo presente che l'art. 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico, poi, il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. 85 Venafrana ricadente nel Comune di X e



precisamente al Km. 36+777 lato sinistro direzione di marcia Venafro e Km. 37+434 lato destro direzione di marcia Isernia.

2.1.= Il motivo è infondato perché, come lo stesso ricorrente riconosce, l'apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune di X, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.

La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che l'autovelox in questione posto sul lato destro della carreggiata nella direzione di



marcia Isernia- Venafro non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l'altro senso di marcia. Il che determina l'illegittimità derivata dall'impugnato verbale di contestazione essendovi (...) un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata tra l'atto autorizzato dall'A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo (...)".

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre liquidare le spese del presente giudizio di cassazione dato che S , intimato, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 13 giugno 2019

Il Consigliere relatore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 DIC. 2019
Roma, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*